

Ai fini della legittimazione della occupazione dei terreni di uso civico, le migliorie debbono consistere in opere preordinate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell'interesse agrario della collettività; non è sufficiente, cioè, una generica opera di miglioramento, ma occorre invece che l'occupante abbia posto in essere una specifica attività di trasformazione fondiaria («sostanziale» e «permanente»), in grado così elevato da far apparire contrario all'interesse pubblico il ricorso alla reintegrazione. C. Stato, sez. VI, 13-05-2002, n. 2557, in Rep. Fo.it., 2002 “usi civici” n. 21